



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 24 DEL 08.10.2014

Anno 2014 giorno 08 mese ottobre alle ore 13.30 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il CdA dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Regolamento delle forme di collaborazione degli studenti ad attività a tempo parziale connesse ai servizi aziendali.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Antonini Lorenzo	x	
2	Benini Federico	x	
3	dalla Massara Tommaso	x	
4	Francullo Domenico	x	
5	Gosetti Giorgio		x
6	Pecchio Alberto		x
7	Rucco Francesco	x	
8	Soriolo Massimo		x
9	Vicentini Marco	x	

PRESIDENTE

Francullo Domenico

SEGRETARIO

Verza Gabriele

COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

Nale Alberto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente illustra quanto segue.

L'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 avente per oggetto "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*" norma le forme di collaborazione degli studenti alle attività a tempo parziale connesse ai servizi aziendali.

Più dettagliatamente, il comma 1 del citato articolo dispone che le Università, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Il comma 2 prevede che l'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.

Ai sensi del comma 3, la prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni in argomento comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui, non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il medesimo comma specifica che il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle Università e dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

L'ultimo comma prevede, infine, che i regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri: a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi; b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico; c) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.

L'art. 3, comma 4 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 avente ad oggetto "*Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario*" prevede che gli ESU possono realizzare, con propri fondi di bilancio e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti.

L'articolo 3, comma 14 del Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2014-2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2014, dispone che gli ESU possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 2, comma 4, del DPCM 9 aprile 2001. Il medesimo presupposto normativo prevede che, qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

La lettura in combinato disposto delle norme sopra richiamate comporta l'esigenza per l'ESU di Verona di adottare un proprio Regolamento a disciplina delle forme di collaborazione degli studenti alle attività a tempo parziale connesse ai servizi aziendali.

L'approvazione di tale Regolamento, rientra tra le materie la cui competenza afferisce al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 avente per oggetto "*Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario*".

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTO decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001

VISTO la legge regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2014.

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 6
- Consiglieri votanti	N. 6
- Voti favorevoli	N. 6
- Voti contrari	N. ===
- Astenuti	N. ===

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare Regolamento delle forme di collaborazione degli studenti ad attività a tempo parziale connesse ai servizi aziendali, **allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
3. di demandare al Direttore ogni provvedimento conseguente all'approvazione della presente deliberazione.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE
(Prof. Domenico Francullo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

REGOLAMENTO DELLE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE CONNESSE AI SERVIZI AZIENDALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento norma le modalità di attuazione delle attività a tempo parziale degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Verona presso l'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è assunto in applicazione e in conformità ai seguenti presupposti normativi:

- art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- art. 2, comma 4 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
- art. 3, comma 14 del Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 802 del 27 maggio 2014.

Eventuali nuovi e diversi presupposti normativi comportano *de jure* la coerente modifica/integrazione del presente Regolamento.

Art. 3 – Modalità

L'ESU – Azienda Regionale per Il Diritto allo Studio di Verona realizza, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dall'Università degli Studi di Verona per le medesime finalità.

Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile l'ESU – Azienda Regionale per Il Diritto allo Studio di Verona attinge alle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio regionale e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli studenti idonei non beneficiari, ove presenti.

Art. 4 – Forme di collaborazione

Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione sono le seguenti:

- supporto alla Direzione Benefici e Servizi agli studenti – Ufficio Benefici e Servizi agli Studenti;
- assistenza nella gestione, vigilanza, apertura, chiusura delle aule studio e delle aule informatiche;
- collaborazione nella realizzazione delle progettualità aziendali;
- supporto all'Ufficio Segreteria di Presidenza e di Direzione;
- supporto alla Direzione Amministrativa – Area Affari generali, Lavori Pubblici e Patrimonio, Area Risorse Umane, Area Risorse Finanziarie.

Per tali attività l'ESU – Azienda Regionale per Il Diritto allo Studio di Verona può predisporre adeguati corsi di preparazione la cui frequentazione è obbligatoria a pena di decadenza della collaborazione.

Le prestazioni oggetto della collaborazione in alcun modo determinano l'assunzione di responsabilità amministrative.

Le prestazioni oggetto della collaborazione si svolgono all'interno delle sedi dell'ESU – Azienda Regionale per Il Diritto allo Studio di Verona o dove lo studente è inviato per le specifiche esigenze di servizio.

Art. 5 – Copertura finanziaria e assicurativa

L'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili stanziare dal bilancio di previsione, deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione aziendale.

La polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni stipulata dall'Università degli Studi di Verona copre gli studenti anche nelle attività a tempo parziale presso l'ESU – Azienda Regionale per Il Diritto allo Studio di Verona, di cui al presente Regolamento.

Art. 6 – Durata e corrispettivo

Il rapporto di collaborazione ha un limite massimo di 200 ore per ciascun anno accademico.

Il corrispettivo orario riconosciuto per la prestazione è pari ad € 8,00 esente da qualsiasi imposizione fiscale, per un importo complessivo massimo di € 1.600,00, e può essere aggiornato con decreto del direttore esclusivamente al fine di garantire il medesimo corrispettivo riconosciuto dall'Università degli Studi di Verona.

L'importo è corrisposto in un'unica soluzione al termine del rapporto di collaborazione, previo invio da parte del Responsabile della Struttura di assegnazione della documentazione comprovante l'attività svolta, tramite accredito sulla "Carta ESU per l'Università".

In caso di interruzione della collaborazione, è fatto salvo il diritto al corrispettivo relativo alle attività già svolte.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 7 – Compiti del Responsabile della Struttura e valutazione

Il Responsabile della Struttura aziendale di assegnazione controlla il rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dallo studente assegnatario della collaborazione e redige una relazione conclusiva di valutazione sull'attività svolta e sull'efficacia dei servizi prestati, che viene trasmessa all'Area Risorse Umane per la liquidazione del corrispettivo.

L'attribuzione di una valutazione negativa o la risoluzione del contratto per gravi motivi o inadempienza costituiscono causa di inammissibilità alla selezione dell'anno successivo.

Art. 8 – Decadenza e risoluzione del rapporto contrattuale

Decadono dal diritto alla stipula del contratto di collaborazione gli studenti che non si siano presentati entro i termini e nel luogo comunicati per l'accettazione dell'incarico, né abbiano comunicato l'impossibilità a presentarsi per grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

Il contratto di collaborazione è risolto nei seguenti casi:

- unilateralmente per mancata presa di servizio da parte del collaboratore per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
- mutuo consenso delle parti;
- impossibilità sopravvenuta non imputabile ad uno dei contraenti;
- unilateralmente per assenza ingiustificata del collaboratore o mancata preventiva comunicazione dell'assenza per grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, mobilità internazionale;
- unilateralmente per inadempienza contrattuale o altri gravi motivi.

Art. 9 – Attuazione degli obblighi contrattuali

Il collaboratore è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni assegnate in attuazione delle previsioni contrattuali, secondo le disposizioni del Responsabile della Struttura di assegnazione, comprovando le ore effettivamente svolte mediante apposito foglio presenze, controfirmato dal Responsabile della Struttura.

Eventuali assenze dal servizio sono giustificate esclusivamente per comprovati impegni didattici, malattia o altri gravi e documentati motivi tempestivamente comunicati.

Art. 10 - Contratto

Tra l'ESU – Azienda Regionale per Il Diritto allo Studio di Verona e lo studente utilmente collocato in graduatoria viene stipulato un contratto per lo svolgimento di attività di collaborazione a tempo parziale che, nel rispetto della normativa richiamata all'art. 2 del presente Regolamento e di eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, obbligatoriamente indichi:

- la struttura aziendale presso la quale è prestata la collaborazione,
- la durata espressa in ore,
- il corrispettivo e le modalità di erogazione,
- le clausole di decadenza, risoluzione e risoluzione unilaterale,
- l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte,
- l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni
- l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 11 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge nonché i provvedimenti amministrativi della Regione del Veneto e dell'ESU – Azienda Regionale per Il Diritto allo Studio di Verona.